



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICAZIONI.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dal TUEL, dallo Statuto Comunale, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CORDERO Piero	Sindaco	Presente
VARETTO Enzo	Consigliere	Presente
ZUCCA Mauro Domenico	Consigliere	Presente
VERGNANO Ezio	Consigliere	Presente
BICHIRI Barbara	Consigliere	Presente
BOCCA Luigi Stefano	Consigliere	Presente
CASTELLI Bruna	Consigliere	Presente
BELTRAME Federico	Consigliere	Presente in videoconferenza
ROBALDO Maurizio	Consigliere	Presente
CHIESA Paola	Consigliere	Presente in videoconferenza
CERUTTI Vanessa Elena	Consigliere	Assente
BERRUTI Marco	Consigliere	Presente
BRUNO Marianna	Consigliere	Presente

Totale Presenti 12, Assenti 1

Assiste all'adunanza, in presenza, il Segretario Comunale PALERMITI Dott. Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VERGNANO Ezio** nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che il Comune di Baldissero Torinese con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02/07/2020 ha approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che il Consorzio Chierese per i Servizi:

- in data 03/03/2022, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6, ha approvato il Regolamento tipo sulla Tassa Rifiuti (TARI);
- in data 21/12/2022, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 33, ha modificato il Regolamento tipo sulla Tassa Rifiuti (TARI);
- in data 03/12/2025, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8, ha modificato il Regolamento tipo sulla Tassa Rifiuti (TARI);

Vista la nota pervenuta dal Consorzio Chierese per i Servizi in data 11/12/2025, protocollo di arrivo n. 0000009257, con allegato il testo del nuovo Regolamento tipo sulla Tassa Rifiuti (TARI) consortile;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 il quale stabilisce:

"5-quinquies. *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del ((31 luglio)) di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al ((31 luglio)) dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".*

Dato atto che, a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi, il Comune di Baldissero Torinese, in qualità di Ente che applica la TARI puntuale, deve provvedere ad adeguare il Regolamento TARI con apposita deliberazione consiliare;

Visto il Regolamento predisposto dal Servizio Tributi e Commercio, sulla traccia di quanto discusso nei tavoli tecnici con il Consorzio Chierese per i Servizi ed approvato con la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 in data 03/12/2025;

Tenuto conto che il Regolamento tipo per la gestione dei rifiuti urbani è stato modificato, in modo sostanziale, nei seguenti punti:

- All'art. 7 bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, come disciplinato al successivo articolo 7-ter;

- L'art. 7 ter è sostituito dal seguente:

Utenze non domestiche: avvio a recupero in modo autonomo di singole frazioni di rifiuti urbani

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, possono avviare a recupero in modo autonomo singole frazioni di rifiuti urbani, previa restituzione dei relativi contenitori pubblici in uso, usufruendo di una specifica riduzione della quota variabile della TARI.

2. La riduzione di cui al comma 1 consiste nella mancata corresponsione della tariffa variabile, di cui all'art. 7, relativa ai contenitori del servizio pubblico non più utilizzati. È comunque dovuta, ai sensi dell'art. 7 comma 9, la quota variabile relativa al numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile anche in caso di restituzione dei relativi contenitori.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, esclusivamente a mezzo PEC, la documentazione attestante le quantità di rifiuti avviate a recupero nell'anno precedente, contenente le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice CER;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice CER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il soggetto gestore comunica l'esito della verifica all'utente. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la riduzione non è dovuta.

- All'art. 10 comma 2, la lettera i è soppressa;
- All'art. 14, è aggiunto il seguente comma:

6. È fatta salva la disciplina relativa al "bonus sociale rifiuti", istituito con D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, che sarà applicato dal soggetto gestore con le modalità previste dalla deliberazione Arera n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 e successivi provvedimenti attuativi.

- All'art. 16, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio e/o di fine dell'utilizzo del servizio;

- All'art. 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il soggetto gestore mette a disposizione un numero verde totalmente gratuito, a cui l'utente può rivolgersi per richiedere assistenza o informazioni.

Inoltre nell'Allegato 3 è stata inserita la seguente riduzione: "La quota variabile è ridotta del 30% a tutti i nuclei familiari in cui siano presenti bambini di età compresa tra 0 mesi e 24 mesi non compiuti. Per l'esercizio anno 2026 troverà applicazione nella fattura che verrà emessa a conguaglio e sarà inserita d'ufficio." Tale previsione è stata introdotta autonomamente dal Comune di Baldissero Torinese in quanto l'Amministrazione Comunale intende venire incontro alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli, riconoscendo un sostegno economico mirato ai nuclei più vulnerabili;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, la presente deliberazione è oggetto di parere da parte del Revisore dei Conti;

Il Presidente concede la parola al Segretario per l'illustrazione del provvedimento.

Il Segretario precisa che la proposta è strettamente collegata al successivo punto all'ordine del giorno riguardante la determinazione delle tariffe TARI.

Ricorda che, di norma, tariffe e aliquote dei tributi vengono approvate contestualmente al bilancio di previsione. Per la TARI, tuttavia, negli ultimi anni il legislatore ha previsto termini differenziati a causa della complessità dei calcoli necessari per la definizione delle tariffe. Dopo alcune proroghe intervenute negli anni precedenti, il termine per l'approvazione è stato stabilito al 31 luglio. Entro tale data possono essere approvati anche gli atti regolamentari collegati, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il Segretario evidenzia che il regolamento è stato predisposto e approvato in via preliminare dal Consorzio Rifiuti, quale ente di area vasta competente per il coordinamento della disciplina tariffaria. Il Comune di Baldissero, applicando la tariffazione puntuale, è tenuto ad adeguare il proprio regolamento alle modifiche introdotte. Le variazioni proposte derivano sia da novità legislative sia dall'attività di un tavolo tecnico promosso dal Consorzio con la partecipazione dei Comuni, finalizzato a migliorare e rendere più efficiente la gestione della tariffa.

Principali modifiche introdotte

Articolo 7-bis, comma 5:

La modifica riguarda le utenze non domestiche che intendano gestire autonomamente lo smaltimento di particolari categorie di rifiuti mediante operatori autorizzati, rinunciando in tutto o in parte al servizio pubblico.

Viene disciplinato l'obbligo di comunicazione da parte dell'utenza: qualora la relativa dichiarazione non venga presentata entro il termine previsto, si presume l'adesione al servizio pubblico. Rimane comunque possibile avvalersi di forme autonome di smaltimento per specifiche tipologie di rifiuti, secondo quanto previsto dall'articolo 7-ter.

Articolo 7-ter:

Vengono disciplinate le modalità operative, la documentazione da produrre e gli adempimenti necessari per dimostrare l'avvenuto conferimento dei rifiuti tramite soggetti autorizzati.

La documentazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dell'anno di riferimento. In caso di mancato rispetto degli obblighi documentali o qualora non venga adeguatamente dimostrato l'effettivo smaltimento autonomo, non potrà essere riconosciuta l'esclusione dal servizio né il relativo beneficio tariffario sulla quota variabile.

Articolo 10, comma 2, lettera i):

Viene soppressa la disposizione che prevedeva l'obbligo di indicare un indirizzo PEC o altro recapito digitale.

Articolo 14:

La modifica recepisce la disciplina relativa al bonus sociale rifiuti, destinato alle fasce economicamente più deboli della popolazione.

Poiché la procedura di attribuzione del beneficio non risulta compatibile con le tempistiche di elaborazione delle tariffe annuali, il regolamento prevede che il bonus venga riconosciuto attraverso il conguaglio tariffario successivo.

Articolo 16, comma 2, lettera d):

Nell'ambito delle attività di controllo e contrasto all'evasione tariffaria viene introdotta la possibilità per il Comune di richiedere l'esibizione di contratti di locazione, affitto o altre scritture private, al fine di accertare con precisione la data di inizio o cessazione dell'occupazione dell'immobile e dell'utilizzo del servizio.

Articolo 20, comma 1:

Viene recepito l'obbligo per il soggetto gestore di mettere a disposizione degli utenti un numero verde gratuito per la richiesta di informazioni e assistenza.

Aggiornamento delle agevolazioni

Il Segretario segnala inoltre l'aggiornamento dell'Allegato 3 del regolamento, relativo alle agevolazioni tariffarie.

A partire dall'anno in corso viene introdotta una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa per i nuclei familiari nei quali siano presenti bambini di età compresa tra 0 e 24 mesi.

Poiché l'agevolazione deve tenere conto di situazioni familiari che possono variare nel corso dell'anno, essa verrà applicata d'ufficio e riconosciuta in sede di fattura di congruaggio.

Il Segretario precisa, infine, che tutte le modifiche illustrate derivano dalle deliberazioni adottate dal Consorzio Rifiuti, ad eccezione delle agevolazioni tariffarie specifiche, la cui introduzione rientra nell'autonomia decisionale del Comune.

*La Consiglieria **Chiesa** chiede chiarimenti in merito all'articolo 7-bis, in particolare sulla possibilità concessa alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta.*

Domanda:

- *dove verrebbero conferiti, nella pratica, i rifiuti prodotti da queste utenze;*
- *quale sia la ratio della norma, considerato che le utenze che scelgono lo smaltimento autonomo non sono tenute al pagamento della quota variabile della tariffa, circostanza che potrebbe apparire come un incentivo.*

*Il **Segretario** spiega che la disposizione è finalizzata a favorire le attività economiche e produttive che generano particolari tipologie o elevati quantitativi di rifiuti per i quali il ricorso al servizio pubblico potrebbe risultare meno conveniente.*

A titolo esemplificativo, cita attività che producono grandi quantità di vetro o altre frazioni specifiche, per le quali possono esistere sul mercato operatori autorizzati in grado di offrire servizi più vantaggiosi dal punto di vista organizzativo o economico.

Precisa che il conferimento può avvenire esclusivamente tramite soggetti autorizzati e nel rispetto di tutte le norme sulla tracciabilità dei rifiuti. L'accesso alle agevolazioni tariffarie è subordinato alla presentazione della documentazione prevista, compresa la prova dei conferimenti effettuati, delle spese sostenute e di ogni altro elemento richiesto dalla normativa.

Sottolinea inoltre che si tratta di una disciplina prevista a livello generale e non di una scelta discrezionale del Comune. Evidenzia infine che tale facoltà trova più frequente applicazione in contesti territoriali di maggiori dimensioni o in presenza di attività produttive particolari.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:

presenti: n. 12	votanti: n. 12	astenuti: n. 0
voti favorevoli: n. 12	voti contrari: n. 0	

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** le modifiche integralmente contenute in premessa, dando atto che le stesse risultano contenute nel nuovo testo coordinato del Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI), così come modificato dall'ufficio, il quale si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. **di stabilire** che il Regolamento TARI, così come modificato, approvato con il presente atto deliberativo, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026;
4. **Di dare** atto che l'agevolazione introdotta nell'allegato 3 con la presente deliberazione comporta una minore entrata stimata TARI di euro 5.000,00. circa che troverà copertura con risorse del bilancio;

5. **di trasmettere** in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 15-ter del Decreto-legge n. 201/2011, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale;
6. **di dare atto** che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sig. Piero Cordero - Responsabile del Servizio Tributi e Commercio.

La pubblicità della seduta è stata garantita attraverso il collegamento dei consiglieri al programma "Zoom" nonché attraverso il collegamento in streaming che assicura ai cittadini la possibilità di seguire "in diretta" la visione della seduta, senza possibilità di intervento.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL Consigliere
Ezio VERGNANO

IL Segretario Comunale
Dott. Daniele PALERMITI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____, per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- ☐ Che la presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data** _____ per decorrenza dei
termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine
alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 14-07-2026

Il Responsabile del Servizio

Sandra BERRUTO

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine
alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 14-07-2026

Il Responsabile del Servizio

Piero CORDERO